

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 931

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CICCANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 AGOSTO 2006

Modifica dell’articolo 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in materia di abrogazione del divieto di cumulo fra
pensione di reversibilità e redditi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di introdurre una modifica alla normativa vigente in materia previdenziale, che si ritiene necessaria ed urgente per il superamento dell'iniquità rappresentata dalla riduzione della pensione di reversibilità a fronte della percezione di redditi da parte del beneficiario.

Nei primi anni Novanta la grave crisi che ebbe a colpire la nostra nazione, ed il fabbisogno finanziario dello Stato, sempre crescente, indussero il Governo di allora, ad attivare una serie di riforme, soprattutto del *welfare state*, tendenti a produrre risparmi.

Di grande importanza sono stati gli interventi in campo previdenziale. Alcuni di essi, tuttavia, hanno avuto un ridottissimo vantaggio economico, assolutamente non paragonabile al vasto disagio sociale discendente, in particolare, dal discutibile principio giuridico che li sottintendeva.

Si tratta di quanto espresso dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che ha introdotto un parziale divieto di cumulo fra il trattamento di reversibilità, spettante ai superstiti, ed i redditi di costoro, stabilendo che «gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i trattamenti del beneficiario, nei limiti di cui allegata tabella F», ossia entro il 75 per cento, il 60 per cento o il 50 per cento della misura ordinaria se il reddito del beneficiario è superiore, rispettivamente, a 3, 4 o 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Fermo restando il principio giuridico generale per cui il legislatore può, al fine di sal-

vaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale, ridurre i trattamenti pensionistici già in atto, tuttavia appare importante sottolineare che, poiché il diritto al trattamento pensionistico matura progressivamente, la liquidazione della pensione diretta è la prosecuzione. Ne consegue che già durante la vita del pensionato, nella sfera giuridica del coniuge entrano idealmente successive quote di pensione di reversibilità e che il livello potenzialmente raggiunto da tale trattamento non può essere ridotto da una norma meno favorevole, pena la violazione di diritti quesiti.

Peraltro tali pensioni vanno, spesso, a cumularsi con la pensione principale del «superstite» che ha raggiunto il termine della sua attività lavorativa.

Non possiamo, inoltre, ritenere sufficienti le esenzioni dal computo del reddito, già ottenute a suo tempo, per esempio dall'esclusione della casa di abitazione, perché esiste una iniquità di fondo rappresentata dalla riduzione di una pensione già riconosciuta al 60 per cento di quella del titolare deceduto. Riduzione che non consente al beneficiario di conservare il tenore di vita assicurato dal coniuge grazie ad un'intera vita di lavoro, ed in termini di pensione, grazie ai contributi versati.

Questa normativa è sostanzialmente punitiva ed anche, per questo aspetto, ingiusta.

Il presente disegno di legge è composto da un unico articolo ed è finalizzata ad abrogare l'attuale divieto parziale di cumulo fra pensione di reversibilità e redditi del beneficiario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: «Gli importi» sino alla fine del comma sono soppresse.

